



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Roma

A VEDASI ELENCO INDIRIZZI

DIQPI
Prot. Uscita del 28/02/2013
Numero **0000423**
Classifica



Oggetto: Pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo. – Raccomandazione ICCAT n.11-03.

Riferimento: lettera circolare n. 8664 del 26 marzo 2012.

Con la circolare in riferimento, questa Amministrazione ha disciplinato, per l'annualità 2012, le procedure per l'individuazione, ai sensi della Raccomandazione ICCAT in oggetto indicata, delle imbarcazioni autorizzate alla pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo.

Premesso quanto sopra, al fine di confermare le richiamate procedure anche per le annualità successive, si stabilisce quanto segue.

Ferma restando la piena validità dei nulla-osta rilasciati nel corso del 2012, che, con apposito visto da richiedersi all'Ufficio marittimo competente, viene prorogata per un periodo di anni 3 (tre) dalla data di rilascio, i pescatori sportivi e/o ricreativi che, a decorrere dall'annualità 2013, intendono esercitare la pesca del pesce spada, mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare all'Ufficio circondariale marittimo, nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita dichiarazione relativa all'intenzione di svolgere l'attività di pesca in questione con unità da diporto.

La predetta comunicazione, consente lo svolgimento dell'attività su tutte le acque soggette alla sovranità ovvero alla giurisdizione nazionale.

Al riguardo, si impartiscono ai suddetti Uffici marittimi le seguenti direttive.

1. L'unità, a seguito della predetta comunicazione, da presentarsi in duplice copia e in carta semplice, a cura del proprietario, dell'armatore o dell'utilizzatore,

secondo il modello in allegato 1, può essere impiegata per lo svolgimento dell'attività in questione.

2. L'Autorità marittima, ricevuta la predetta dichiarazione appone, contestualmente alla presentazione della stessa, il nulla-osta, con il quale si ritiene assolto l'obbligo previsto dal paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n.11-03.
3. La predetta dichiarazione, munita del nulla-osta, deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita alle Autorità preposte al controllo.
4. Le Autorità competenti annotano le dichiarazioni ricevute in un registro in formato elettronico e trasmettono, tempestivamente, copia dello stesso alla scrivente Direzionale Generale (a.lanza@mpaaf.gov.it).
5. Il nulla-osta, rilasciato per la pesca ricreativa del pesce spada, è valido anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva, in quanto la pesca sportiva è una *species* del più ampio *genus* della pesca ricreativa.
6. La dichiarazione, munita del nulla-osta, ha validità triennale, a decorrere dalla data di rilascio.
7. Il nulla-osta, rilasciato per l'unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del pesce spada per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

Con l'occasione, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito alla tematica in argomento.

- A. Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada per uscita in mare al giorno.
Non sono, pertanto, consentite più battute di pesca del pesce spada nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.
- B. È vietata la pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo, nel periodo dall'1 al 31 marzo e dall'1 ottobre al 30 novembre.
- C. La taglia minima, per gli esemplari non muniti di rostro (spada), è fissata in 10 Kg o 90 cm (misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda - A), ovvero, per gli esemplari muniti di rostro (spada), in

140 cm (misurati dall'estremità anteriore della testa all'estremità posteriore della pinna caudale - B), come indicato nell'allegato 2 alla presente circolare e, pertanto, è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero. Alla pesca sportiva e/o ricreativa non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 8, lett. a) della Raccomandazione ICCAT n.11-03.


- D. L'esercizio della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui agli articoli 137 e seguenti del D.p.r. n.1639/1968.
- E. È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, fax, mail, ecc.), la cattura di pesce spada all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina.
- F. Entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura (allegato 3).
- G. È vietata la commercializzazione del prodotto pescato.

Le violazioni alla disciplina della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada, commesse con unità da diporto dotata del previsto nulla-osta, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, come previsto dall'articolo 11, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.4/2012.

Infine, si ritiene opportuno precisare che il Regolamento (CE) n. 23/2010, all'articolo 18, prevede il divieto di praticare la pesca di squalo volpe del genere *Alopias*. È, pertanto, vietato detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari del predetto squalo.

Si pregano gli uffici in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente circolare, che sostituisce ed abroga la precedente, e di estenderne il contenuto a tutti gli uffici dipendenti

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Serino



Paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n.11-03

La/Il sottoscritto/a _____, nato/a _____, il _____
e residente in _____, alla via/piazza _____ n. _____,
proprietario e/o armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto denominata _____,
matricola n. _____ dei R.I.D./R.N.D di _____,
con le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. _____; colore _____,
di stanza nel porto di _____, presso _____.

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*), con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal _____ al _____.

A tal fine, allega:

- fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- fotocopia della polizza assicurativa;
- fotocopia del documento d'identità, tipo _____ n. _____,
rilasciato il _____ da _____.

DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui alla circolare n. _____ ed, in particolare, dei quelle indicate alle lettere dalla A alla G.

_____, lì _____

FIRMA


PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA-OSTA N° ____/____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma



Paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n.11-03

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto :

Nominativo del comandante :

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in dataalle ore

All'Ufficio di :

Porto di sbarco :

Data della cattura	Quantitativi catturati (kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data _____

Il Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare
a cura dell'Autorità marittima del luogo di sbarco